



MOG SOGEI

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 231/2001**

ATTUAZIONE DEL MODELLO

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
2. STRUTTURA DEL MODELLO 231	12
3. AREE A RISCHIO	14
4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	16
4.1. IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI ODV SOGEI	16
4.2. FUNZIONI E POTERI	19
4.3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ODV	22
4.4. REPORTING DELL'ODV	26
5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	28
5.1. IMPEGNI E COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE	28
5.2. IMPEGNI PER I MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI	28
5.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E INTERLOCUTORI	28
5.4. FORMAZIONE	29
APPENDICE	30
REATI RILEVANTI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	30
PREMESSA	31
1. REATI CONTEMPLATI DAL D.LGS. 231/2001	32
1.1 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/01)	32

1.2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01)	32
1.3	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/2001)	33
1.4	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01)	34
1.5	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (25-BIS.1, D.LGS. 231/2001)	35
1.6	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01)	35
1.7	REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01)	36
1.8	PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUARTER.1, D.LGS. 231/01)	37
1.9	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUES, D.LGS. 231/01)	37
1.10	REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01)	37
1.11	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01)	38
1.12	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01)	38
1.13	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001)	38
1.14	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01)	38
1.15	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01)	38
1.16	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.25-DUODECIES D.LGS. 231/01)	42
1.17	REATI DI RAZZISMO E XENOFobia (ART.25-TERDECIES D.LGS. 231/01)	42
1.18	FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)	43

1.19	REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)	43
1.20	REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)	43
2.	FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEL D.LGS. 231/2001 RELATIVE AD AREE A RISCHIO PER IL CONTESTO OPERATIVO SOGEI	45
2.1	REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/01)	45
2.2	DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01)	53
2.3	REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01)	59
2.4	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01)	68
2.5	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001)	69
2.6	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01)	72
2.7	REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01)	73
2.8	AUTORICICLAGGIO (EX ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/2001)	78
2.9	REATI TRIBUTARI (EX ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/2001)	79

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano un nuovo regime di responsabilità - denominata "amministrativa", ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di Reato, espressamente previsti dal Decreto, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il Reato.

L'introduzione di questa nuova fattispecie di responsabilità "amministrativa", consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano coltivato un proprio interesse o tratto un vantaggio dalla commissione di determinati Reati da parte delle persone fisiche - autori materiali dell'illecito penalmente rilevante - che "impersonano" l'ente o che operano, comunque, nell'interesse di quest'ultimo.

Di seguito si riportano le categorie di reato previste dal Decreto:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25).
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter).
- Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).
- Reati societari (art. 25-ter).
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater).
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1).
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies).
- Abusi di mercato (art. 25-sexies).
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies).
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).

- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- Reati ambientali (art. 25-undecies).
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- Reati di razzismo e xenofobia (art.25-terdecies).
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art.25-quaterdecies).
- Reati tributari (art.25-quinquiesdecies).
- Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

L'elenco completo dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente e il dettaglio delle categorie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo della Società è riportato nell'"Appendice" al presente documento.

In base al Decreto, l'ente è responsabile per i Reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" (c.d. "soggetti in posizione apicale"; art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti in posizione apicale (c.d. "soggetti sottoposti all'altrui direzione", art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto);

ma **l'ente non ne risponde** se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di Reato commesso da un soggetto in posizione apicale e subordinata, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1 del Decreto):

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quelli verificatisi;

- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche abbiano commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179 sono stati aggiunti i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con lo scopo di disciplinare le segnalazioni di comportamenti illeciti.

In particolare è stato previsto, ai fini dell'esimente, che i Modelli debbano prevedere:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”.*

I commi 2-ter e 2-quater, inoltre, prevedono che:

“2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni

disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa."

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare), che possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrarre con la P.A.;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l'ente ha tratto dal Reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Il 13 novembre 2012 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.190 del 6 novembre 2012, contenente le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. "Legge Anticorruzione") che, al comma 77 dell'art.1, apporta talune modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001. In particolare, sono modificati:

- l'art. 25, al quale viene aggiunto il reato di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e che viene, pertanto, ridenominato "Concussione, Induzione indebita a dare o promettere utilità e Corruzione";
- l'art. 25-ter ("Reati Societari"), al quale viene aggiunto il reato di "corruzione tra privati", rilevante solo con riferimento ai corruttori "attivi" (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell'atto corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio).

Inoltre occorre segnalare l'aspetto consistente nel generale innalzamento del trattamento sanzionatorio previsto per alcune fattispecie di reato presupposto del D.Lgs. 231/2001, al fine di potenziare l'efficacia dissuasiva.

Un'altra linea di intervento della "Legge Anticorruzione" si identifica con la "rimodulazione" di talune fattispecie di reato presupposto del D.Lgs. 231/2001; le disposizioni contenute nella L. 190/2012, in particolare, hanno modificato le fattispecie di concussione, che è stata fatta oggetto di uno "spacchettamento", quanto alle due condotte precedentemente contemplate dall'articolo 317 del codice penale, che ora contiene il riferimento alla sola condotta della costrizione (e non anche a quella dell'induzione, oggetto di un'autonoma norma incriminatrice, l'articolo 319-quater del codice penale) e la corruzione per il compimento di un atto di ufficio, di cui all'articolo 318 del codice penale, di cui sono stati mutati la rubrica ("Corruzione per l'esercizio della funzione") ed il contenuto della norma.

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 38/2017 hanno introdotto significative modifiche alla disciplina della "corruzione tra privati" con impatto anche sui reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, prevedendo un ampliamento rilevante dell'area di punibilità della fattispecie corruttiva in sede privatistica e l'introduzione del reato di "istigazione alla corruzione tra privati".

Da ultimo, nell'ambito della medesima linea di intervento del contrasto alla corruzione con la L. 3/2019, il Legislatore ha previsto:

- l'inasprimento sanzionatorio di alcune fattispecie di reato presupposto ex D.lgs. 231/2001 (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316-ter, corruzione per l'esercizio della funzione art. 318);
- la modifica testuale dell'art. 322-bis c.p. oggi rubricato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri";
- la modifica normativa della fattispecie di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p., estendendo la previsione di una responsabilità amministrativa degli enti anche per tale reato;
- l'eliminazione della procedibilità a querela (art. 5 lett. a) e b) L. 3/2019) per i reati di corruzione tra privati di cui all'art.2635 c.c. e istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art.2635 bis c.c.;
- un aumento della durata delle sanzioni interdittive applicabili ex art.9 del D.Lgs. 231/2001 nei casi di condanna dell'ente per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3 dell'art. 25 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, anche quando

subentra la circostanza aggravante del profitto di rilevante entità, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità) e nel caso in cui non ricorrano le circostanze di cui all'art. 25 comma 5-bis¹.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge n.124 del 2019: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per urgenze indifferibili". Successivamente, è stata emanata la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. n.124/2019, che ha portato numerosi cambiamenti in campo penal-tributario, intervenendo in primo luogo con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000 consistenti in un complessivo inasprimento delle pene principali e in una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Il comma 2 dell'art. 39 del D.L. 124/2019 innova la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, estendendo l'ambito applicativo del D.Lgs. 231/2001 ai seguenti delitti tributari:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti** (art. 2 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. 74/2000), per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- **Emissione di fatture per operazioni inesistenti** (art. 8 D.Lgs. 74/2000) per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- **Occultamento o distruzione documenti contabili** (art. 10 D.Lgs. 74/2000) per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte** (art. 11 D.Lgs. 74/2000) per il quale è prevista la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Tutte le sanzioni sono aumentate di un terzo se, a seguito del reato tributario, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Inoltre, agli enti si applicano anche le seguenti sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

¹ Ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. b) all'art. 25 è aggiunto il comma 5-bis "Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2".

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

2. STRUTTURA DEL MODELLO 231

Alla luce di quanto esposto in precedenza, delle indicazioni fornite dal D.Lgs. 231/2001, degli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, la Società – sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di adottare un sistema di controllo della liceità e della correttezza della conduzione di ogni attività aziendale – ha adottato sin dal 2004 un modello organizzativo conforme alle prescrizioni di cui al citato Decreto.

Il **Modello 231** adottato da Sogei, coerentemente con quanto previsto nelle Linee Guida della Confindustria, configura un sistema articolato e organico di procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei Reati.

Il **Modello 231** si basa sui seguenti elementi fondamentali:

- Codice etico, in cui sono espressi i principi di riferimento cui si conforma l'attività della Società: imparzialità, correttezza, trasparenza, nonché l'insieme delle linee di comportamento che consentono di attuare tali principi in ogni aspetto dell'attività della Sogei.
- Individuazione delle attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati (Aree a rischio); ciascuna area a rischio individuata è descritta in modo approfondito nel relativo capitolo del documento "Aree a rischio reato ex D. Lgs. 231/2001".
- Procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali nelle Aree a rischio con particolare attenzione alle modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- Sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel **Modello 231**.
- Organismo di Vigilanza, organismo interno dotato di autonomia, cui l'Azienda ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello 231** stesso, nonché di curarne l'aggiornamento; a tal fine sono prescritti obblighi di informazione nei confronti di tale organismo.
- Formazione e comunicazione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure previste dal **Modello 231**: sono previste attività di formazione e di comunicazione del **Modello 231** differenziate secondo i Destinatari.

L'individuazione delle Aree a rischio reato, dei processi aziendali coinvolti e la proceduralizzazione delle attività relative, nonché la messa a punto di un efficace sistema di controlli, concorrono a:

- rendere tutti quelli che operano in nome e per conto di Sogei pienamente consapevoli delle sanzioni cui andrebbe incontro la Società in caso di commissione di Reati;
- consentire a Sogei di adottare tempestivamente i provvedimenti e le cautele più opportuni per prevenire o impedire la commissione dei Reati.

Tra le finalità del **Modello 231** vi è quella di radicare negli Organi Sociali e nei componenti degli stessi, nei dipendenti, nei consulenti e nei collaboratori a qualsiasi titolo, nei procuratori, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Sogei:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del **Modello 231** medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del **Modello 231** al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel **Modello 231** comporta l'applicazione di apposite sanzioni che possono arrivare alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Sono stabiliti quindi presidi di controllo e, conformemente alle prescrizioni di legge, è adottato un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel **Modello 231**.

Inoltre, in relazione ai rischi reato determinati dalle fattispecie richiamate dal decreto, di rilevanza anche ai sensi della L. 190/2012, il sistema di controllo definito nel **Modello 231** potrà risultare ulteriormente rafforzato in linea con l'attuazione delle misure programmatiche di cui al documento di "Attivazione del Piano e programmazione attività di miglioramento" del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012.

3. AREE A RISCHIO

Nel contesto operativo Sogei si può ipotizzare la commissione delle seguenti categorie di reato in relazione alla Aree a rischio di cui al documento "Aree a rischio reato ex D. Lgs. 231/2001":

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (P.A.) (Aree a rischio nell'ambito dei rapporti con la P.A. e con soggetti privati).
- Reati societari² (Aree a rischio nell'ambito della gestione societaria).
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Aree a rischio nell'ambito della gestione dei sistemi informatici).
- Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Aree a rischio nell'ambito della gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Aree a rischio nell'ambito della gestione di software ed altro materiale protetto da diritto d'autore).
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria (o a renderle mendaci) (ricompreso in Aree a rischio nell'ambito dei rapporti con la P.A. e con soggetti privati).
- Reati ambientali (Aree a rischio nell'ambito dei reati ambientali).
- Reato di autoriciclaggio (Aree a rischio nell'ambito del reato di autoriciclaggio).
- Reati tributari (Aree a rischio nell'ambito della gestione degli adempimenti tributari, *in fase di definizione*).

Le altre categorie di Reato, la cui conoscenza esaustiva è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del **Modello 231**, non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società. Quindi, il rischio relativo alla commissione degli altri Reati appare, all'esito delle verifiche condotte nelle specifiche attività svolte da Sogei, solo astrattamente ipotizzabile. Per tali Reati, si è pertanto ritenuto sufficiente il richiamo ai principi contenuti sia nel presente **Modello 231** che nel Codice etico della Società, i quali vincolano i Destinatari del **Modello 231** al rispetto

² Nel documento "Aree a rischio reato ex D.Lgs. 231/2001", il "Reato di corruzione tra privati" è stato ricompreso in "Aree a rischio nell'ambito dei rapporti con la P.A. e con soggetti privati".

dei valori di tutela della personalità individuale, di correttezza, moralità e ossequio delle leggi.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'articolo 6 del Decreto impone che, per l'esonero dalla responsabilità amministrativa, l'ente debba aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del **Modello 231**, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale organismo deve caratterizzarsi, oltre che per l'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, la professionalità e la continuità d'azione.

4.1. IDENTIFICAZIONE, NOMINA E REVOCA DEI COMPONENTI ODV SOGEI

I componenti dell'OdV sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie legale/penale, giuslavorista, gestionale, contabile, ispettiva, ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo, nonché con competenza nelle attività effettuate dalla Società, dotati di adeguata professionalità, in modo che la composizione dell'Organismo sia tale da coprire per competenze ed esperienze tutti i predetti settori.

Attesi i suddetti obiettivi, tra le varie opzioni possibili in ambito Sogei, si è ritenuto opportuno istituire un Organismo di Vigilanza collegiale composto da tre membri, un professionista esterno con funzioni di Presidente, il responsabile dell'Internal Auditing e un dirigente della Società con particolare competenza ovvero un soggetto esterno con profilo di alta esperienza legale nelle problematiche di specifica attinenza dell'Organismo di Vigilanza.

Nella realtà operativa di Sogei, tale soluzione è quella che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto. Da una parte, infatti, la presenza di componenti interni con particolare preparazione ed esperienza, maturate in posizioni di responsabilità, assicura quel grado di conoscenza dei processi aziendali necessario alla valutazione dell'efficacia dei sistemi organizzativi e di controllo, nonché continuità di azione; dall'altra, la presenza di professionisti esterni, che abbiano specifica esperienza e autorevolezza nell'applicazione dell'impianto giuridico previsto dal Decreto, garantisce quei requisiti d'imparzialità, autonomia e indipendenza che sono richiesti dalla legge.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e decade insieme al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato pur continuando a svolgere *in prorogatio* le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti dello stesso. I membri sono rieleggibili. All'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione determina il compenso spettante ai componenti dell'OdV.

Cause di ineleggibilità e decadenza

La nomina a componente dell'OdV è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità con la nomina stessa, quali relazioni di parentela con esponenti degli Organi Sociali e dei Vertici aziendali e potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andranno a svolgere.

Non possono essere nominati componenti dell'OdV e se nominati decadono:

- coloro nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione a uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente e automaticamente recepite nel presente **Modello 231** eventuali modificazioni o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- coloro che siano stati destinatari di misure cautelari personali, coercitive o interdittive per uno dei delitti (consumati o tentati) previsti dagli artt.24 e seguenti del Decreto;
- coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili e per delitti in materia tributaria e per qualunque delitto non colposo che abbia determinato una condanna superiore a due anni;
- coloro che siano stati condannati, anche in primo grado, a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente a una sentenza di condanna;
- coloro che siano stati sottoposti, in via definitiva, a una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, Legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro che abbiano relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il III grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci della Società e revisori incaricati dalla società di revisione;
- coloro che si trovino in conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV, con particolare riferimento al ruolo di Sogei come partner tecnologico "in house" del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- coloro che abbiano rivestito funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell’OdV ovvero all’instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- coloro che risultino aver rivestito la qualifica di componente dell’OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto;
- limitatamente ai componenti di provenienza esterna, coloro che siano legati, o siano stati legati in passato, da rapporti continuativi di prestazione d’opera con la Società, che ne possano ragionevolmente compromettere l’autonomia e l’indipendenza;
- coloro che siano interdetti, inabilitati, affiancati da un amministratore di sostegno;
- coloro che siano stati assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell’OdV.

Il membro dell’OdV che versi in una condizione di ineleggibilità o decadenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’OdV, sono, qui di seguito, indicate le modalità di revoca dei poteri connessi con tale incarico.

La revoca dei poteri propri dell’OdV e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico nell’ambito dell’OdV potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico previsti nel successivo paragrafo 4.2;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’OdV – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'OdV;
- la mancata partecipazione a due o più riunioni, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

I componenti interni dell'OdV decadono in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro o di collaborazione con Sogei e di licenziamento per giusta causa e in aggiunta, per il Responsabile della funzione di Internal Auditing, in caso di cessazione dal ruolo di Responsabile della stessa funzione. In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un componente dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà, senza indugio, alla sua sostituzione. È fatto obbligo al Presidente ovvero al componente più anziano di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di reintegrare un componente dell'OdV. In caso di dimissioni, rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il componente più anziano di età, il quale rimane in tale carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Per tutti gli altri aspetti l'OdV opera secondo quanto previsto dal proprio Regolamento.

4.2. FUNZIONI E POTERI

L'OdV è collocato in una posizione di staff rispetto al Consiglio di Amministrazione.

In particolare all'OdV sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che preveda: la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture aziendali (Regolamento dell'OdV); il Regolamento, e le sue eventuali modifiche che l'Organismo riterrà necessario apportare nel corso del suo incarico, viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto nella prima riunione utile;
- verificare l'adeguatezza del **Modello** sia rispetto alla prevenzione della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 sia con riferimento alla capacità di far emergere il concretizzarsi di eventuali comportamenti illeciti;

- verificare l'efficienza e l'efficacia del **Modello 231** anche in termini di rispondenza tra le modalità operative adottate in concreto e le procedure formalmente previste dal **Modello 231** stesso;
- verificare il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del **Modello 231**;
- svolgere, anche attraverso le funzioni aziendali, periodica attività ispettiva e di controllo, di carattere continuato e a sorpresa, in considerazione dei vari settori di intervento o delle tipologie di attività e dei loro punti critici al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia del **Modello 231**;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del **Modello 231**, formulando, ove necessario, al Consiglio di Amministrazione le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del **Modello 231**;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative;
- monitorare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate al **Modello 231** che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio sindacale;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del **Modello 231**, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel **Modello 231**;
- promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'Azienda e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel **Modello 231**;

- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
- accedere liberamente presso qualsiasi struttura organizzativa della Società, ivi inclusi i Data Center e le altre sedi della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- proporre l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari di cui al capitolo 7 della Parte Generale del MOG Sogei;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001.

Per lo svolgimento dei compiti suddetti l'OdV:

- ha libero accesso a qualsiasi documento aziendale;
- gode di ampi poteri ispettivi;
- si avvale di adeguate risorse economiche all'uopo assegnate dal Consiglio di Amministrazione;
- è dotato infatti di un budget da utilizzare, nel rispetto delle procedure di spesa vigenti;
- può avvalersi sia del supporto e della cooperazione delle Funzioni aziendali sia di consulenti esterni di comprovata professionalità;
- può richiedere informazioni al Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale, alla società di revisione legale dei conti, a qualsiasi struttura/figura aziendale e ai consulenti;
- si avvale dell'Internal Auditing per pianificare e svolgere l'attività di vigilanza in modo da utilizzare modalità operative già consolidate e risorse con adeguate competenze tecniche, anche al fine di evitare sovrapposizioni di attività.

Il Consiglio di Amministrazione curerà l'adeguata comunicazione alle strutture aziendali dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

All'OdV non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori.

4.3. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OdV

L'OdV, ai sensi del Decreto, deve essere informato dai soggetti tenuti all'osservanza del **Modello 231**, in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Sogei ai sensi del Decreto. Valgono, al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte e valutate dall'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di Reati o comunque a comportamenti non in linea con le regole adottate in attuazione dei principi e delle indicazioni contenuti nel Modello e nel Codice etico;
- l'OdV in caso di accertata violazione verifica la coerente applicazione del sistema sanzionatorio.

Le informazioni affluiscono all'OdV principalmente:

1. In forma strutturata, attraverso i seguenti report, prodotti con periodicità semestrale:
 - elenco delle violazioni della sicurezza informatica, inoltrato dal responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni;
 - report del DPO sulle modalità di trattamento dei dati personali da parte del Titolare, anche con riguardo al profilo delle misure di sicurezza adottate e adeguate al livello di rischio;
 - elenco dei contratti con classifica di segretezza per gli aspetti relativi alla normativa e ai reati dalla stessa previsti, inoltrato dal Funzionario alla sicurezza di Sogei;
 - elenco dei contratti di approvvigionamento di lavori, beni e servizi gestiti direttamente da Sogei, inoltrato dal responsabile degli Approvvigionamenti;
 - report sui contratti per tipologia di procedura di approvvigionamento, inoltrato dal responsabile degli Approvvigionamenti;
 - elenco degli utilizzi dei contratti di smaltimento dei rifiuti, inoltrati dal responsabile dell'area Servizi Generali;
 - elenco degli utilizzi dei contratti di acquisto e noleggio di licenze software, inoltrato dal Software Warehouse Manager, sulla base delle informazioni disponibili sul sistema di gestione degli asset aziendali;
 - elenco delle liberalità, contributi e spese di rappresentanza, inoltrato dal responsabile dell'area Amministrazione;

- elenco dei contributi e finanziamenti pubblici concessi a Sogei (finalità, ente erogatore, importo, periodo), inoltrata dal responsabile dell'area Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dalle diverse Strutture aziendali competenti (Risorse Umane, Digital Organization, etc.);
 - elenco delle eventuali variazioni di *budget in aumento* per consulenze, liberalità, contributi, sponsorizzazioni e omaggi, spese di rappresentanza, inoltrato dal responsabile dell'area di Pianificazione e Controllo;
 - elenco delle assunzioni, e relativo processo di selezione, con la eventuale indicazione delle assunzioni effettuate *extra budget*, inoltrato dal responsabile delle Risorse Umane;
 - report per il monitoraggio delle penali contestate a fronte di inadempienze dei fornitori, inoltrato dal responsabile dell'area Legale;
 - elenco degli accordi transattivi conclusi, a fronte di contenziosi o azioni legali, inoltrato dal responsabile dell'area Legale;
 - elenco delle richieste di assistenza tecnica pervenute da parte degli organi di polizia giudiziaria o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nelle azioni di contrasto al gioco illecito, inoltrato dal responsabile Monopoli;
 - report informativo di sintesi delle principali attività svolte ai fini della Prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (segnalazioni pervenute, rilievi a seguito di ispezioni, infortuni registrati e altri accadimenti) e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione in materia di SSL e dei provvedimenti adottati, inoltrato dal Datore di Lavoro Delegato alla Sicurezza;
 - elenco delle nuove emissioni delle disposizioni aziendali (modelli, direttive, regolamenti, procedure, etc.) relative alle Aree a rischio reato indicate nel **Modello 231**, inoltrata dal Responsabile dell'Area di competenza.
2. In forma strutturata, a cura del Responsabile della struttura di riferimento, al verificarsi dei seguenti eventi:
- esiti di ispezioni/verifiche da parte di soggetti pubblici (Ispettorato del lavoro, VV.F, INAIL, ASL, enti locali, Guardia di Finanza, etc.);
 - ricezione di atti e contestazioni da parte delle autorità di vigilanza (es. notifiche Garante privacy, richieste della Commissione Parlamentare di Vigilanza sull'Anagrafe Tributaria, dell'Agenzia per l'Italia Digitale, etc.);
 - provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o direttamente dall'autorità giudiziaria, dai quali si evinca che sono in corso indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, Sogei;

- insorgenza di situazioni di conflitto di interesse riguardanti Responsabili di Strutture aziendali o figure con particolari incarichi;
 - segnalazione di conflitto di interessi pervenuta, anche in forma anonima, da soggetto diverso dall'interessato;
 - variazioni all'elenco delle tipologie di rifiuti (elenco dei rifiuti caratterizzati), (trasmissione a cura del responsabile dell'area Servizi Generali);
 - procedimenti disciplinari relativi a violazioni del **Modello 231**, con segnalazione delle relative motivazioni e sanzioni (trasmissione a cura del responsabile delle Relazioni Industriali);
 - richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti, in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231/2001, salvo divieto a dare tale informativa espresso dall'autorità giudiziaria;
 - rapporti predisposti dalle funzioni/organi di controllo (compresa la società di revisione legale dei conti) nell'ambito delle loro attività di verifica, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del **Modello 231** e delle procedure;
 - rapporti predisposti dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex L. 262/05 dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto, delle previsioni del **Modello 231** e delle procedure, inoltrati dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
 - esiti delle delibere degli organi societari che possano comportare modifiche nella funzionalità e articolazione del **Modello 231** (es. variazioni della struttura organizzativa, modifiche della governance e modifiche delle linee di business);
 - qualsiasi altro atto o documenti con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle previsioni del **Modello 231**.
3. Sotto forma di segnalazioni da parte di dipendenti, collaboratori e interlocutori, riguardanti notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati, nel qual caso:
- le segnalazioni di condotte illecite, presentate a tutela dell'integrità della società, dovranno essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
 - le segnalazioni in forma scritta, anche anonima, devono essere inviate per posta elettronica, all'indirizzo OrganismodiVigilanza@sogei.it ovvero per posta

ordinaria, a Organismo di Vigilanza c/o Sogei, Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, scrivendo sulla busta la dicitura RISERVATA;

- è facoltà dell'OdV ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione;
- l'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Sogei o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

In ogni caso, ciascun responsabile di struttura ha lo specifico obbligo di informare con tempestività l'OdV di ogni anomalia, atipicità o violazione del **Modello 231** eventualmente riscontrata. Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte rientrano nel più ampio dovere di diligenza e obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..

In conformità a quanto previsto ai commi 2-ter e 2-quater della L. 179/2017, il lavoratore che effettua le segnalazioni non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015.

In conformità a quanto stabilito al capitolo 7 della "Parte Generale" (Sistema disciplinare), costituiscono illecito disciplinare le violazioni delle misure di tutela del segnalante nonché l'effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate.

I dipendenti ed i membri degli Organi Sociali della Società devono segnalare tempestivamente la commissione o la presunta commissione o il ragionevole pericolo di commissione di reati di cui al Decreto di cui vengono a conoscenza, nonché ogni violazione o la presunta violazione del **Modello 231** o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso di cui vengono a conoscenza.

I collaboratori e interlocutori, esterni alla Società, sono tenuti a una informativa immediata direttamente all'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del **Modello 231**.

4.4. REPORTING DELL'ODV

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del **Modello 231** e all'emersione di eventuali criticità. In particolare, l'OdV:

- riporta al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio. L'OdV comunica immediatamente il verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: significative violazioni dei principi contenuti nel **Modello 231**, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ecc.) e le segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza;
- presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, che contiene le seguenti informazioni:
 - a) la sintesi delle attività svolte nel periodo di riferimento;
 - b) eventuali problematiche o criticità che siano scaturite nel corso dell'attività di vigilanza;
 - c) qualora non oggetto di precedenti e apposite segnalazioni:
 - ♦ le azioni correttive da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del **Modello 231**, ivi incluse quelle necessarie a rimediare alle carenze organizzative o procedurali accertate e tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto, con una descrizione delle eventuali nuove attività "sensibili" individuate;
 - ♦ l'indicazione dei comportamenti accertati e risultati non in linea con il **Modello 231**;
 - d) il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni, ivi incluso quanto direttamente riscontrato, in ordine a presunte violazioni delle previsioni del presente **Modello 231**, dei protocolli di prevenzione e delle relative procedure di attuazione e l'esito delle conseguenti verifiche effettuate;
 - e) l'informativa in merito all'eventuale commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;
 - f) una valutazione complessiva sul funzionamento e l'efficacia del **Modello 231** con eventuali proposte di integrazioni, correzioni o modifiche;
 - g) la segnalazione degli eventuali mutamenti del quadro normativo che richiedono un aggiornamento del **Modello 231**;

- h) la segnalazione dell'eventuale situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, di un membro dell'Organismo;
 - i) il rendiconto delle spese sostenute;
 - j) una volta l'anno, il piano delle attività previste per l'anno successivo.
- collabora con il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** per le attività di interesse comune; in tal senso dovrà essere previsto un flusso informativo costante e formalizzato tra l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile, anche nel corso delle riunioni dell'OdV.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV, affinché li informi in merito alle attività di competenza.

Gli incontri con gli organi societari cui l'OdV riferisce, devono essere documentati.

Ogni informazione, segnalazione, verbale e report previsti nel **Modello 231** sono conservati a cura del membro interno dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto della normativa sulla privacy, in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso ai membri dell'OdV.

5. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

5.1. IMPEGNI E COMUNICAZIONE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

Ai fini dell'efficacia del **Modello 231**, Sogei garantisce alle risorse presenti nella Società e a quelle in via di inserimento la comunicazione e la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel **Modello 231**.

La comunicazione avviene sia tramite la intranet aziendale con note informative dedicate all'argomento sia via e-mail. La documentazione è resa disponibile tramite la intranet aziendale ed eventualmente trasmessa via e-mail a tutti gli interessati.

Tutti i dipendenti sottoscrivono una specifica dichiarazione di presa visione del Codice etico. Per i nuovi assunti la sottoscrizione avviene all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione.

5.2. IMPEGNI PER I MEMBRI DEGLI ORGANI SOCIALI

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, dovranno sottoscrivere analoga dichiarazione d'impegno all'osservanza e di collaborazione all'applicazione del Codice etico e del **Modello 231**.

5.3. INFORMATIVA A COLLABORATORI E INTERLOCUTORI

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse e assicurate anche nei confronti dei collaboratori.

Sono previste, inoltre, per tutti i collaboratori e gli interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongono il rispetto dei principi contenuti nel Codice etico.

Ogni comportamento posto in essere dai partner commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Sogei rende disponibile il proprio Codice etico, con le modalità di cui sopra, a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività.

5.4. FORMAZIONE

Sogei promuove la conoscenza del **Modello 231** e del Codice etico, delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

A tal fine, Sogei organizza seminari ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del **Modello 231** e dei principi del Codice etico.

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

L'attività di formazione è gestita dalla Funzione "People Development, Recruiting & Employer Branding" in stretta cooperazione con l'OdV.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i Destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza (o registrazione dell'accesso ai moduli formativi di tipo e-learning) e l'inserimento in una banca dati del nominativo e dell'eventuale esito del test finale.

APPENDICE

Reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

PREMESSA

La conoscenza esaustiva di tutte le fattispecie di Reato è reputata indispensabile presidio all'efficace attuazione del **Modello 231**. Nella presente Appendice sono riportate tutte le fattispecie di reato richiamate dal Decreto anche se alcune di esse non sembrano presentare profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la loro possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

In particolare, nei successivi paragrafi sono riportati:

- l'elenco completo, alla data di approvazione del **Modello 231**, dei reati suscettibili, in base al Decreto, di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente;
- il dettaglio delle fattispecie di reato per le quali si può ipotizzare la commissione nel contesto operativo Sogei.

1. REATI CONTEMPLATI DAL D.LGS. 231/2001

1.1 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/01)

Art. 24

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.).
- Truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n.1, c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Art. 25

- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322 bis c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Indebita induzione a dare o promettere utilità (art.319- quater c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

1.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
(Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria).
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- quater c.p.).
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.).
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.).
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica³ (art. 1, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

1.3 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER, D.LGS. 231/2001)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416, co. 6, c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni (art.416, co.7. c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

³ Entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 105/2019, dovrà essere adottato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) per individuare le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali (pubblici e privati) da includere nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto. Tali soggetti si aggiungeranno all'elenco delle 465 società già individuate come "Ose nazionali" (Operatori di servizi essenziali) sulla base della direttiva (UE) 2016/1148 "NIS" (Network and Information Security).

- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni.
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), n. 5), c.p.p.).

1.4 REATI DI FALSITÀ IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS, D.LGS. 231/01)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

1.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (25-BIS.1, D.LGS. 231/2001)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) (articolo introdotto dall'articolo 15, comma 1, legge n. 99 del 2009).

1.6 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01)

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.).
- Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (Art. 27 del DLgs. 27 gennaio 2010 n. 39).
- Impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF).
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

1.7 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI (ART. 25-QUATER, D.LGS. 231/01)

- Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.).
- Addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
- Addestramento ad attività di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies 1 c.p.).
- Sottrazione di beni sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
- Delitti contro la sicurezza della navigazione aerea (L. n. 342/1976).
- I reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (L. n. 422/1989).
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 per la repressione del finanziamento del terrorismo.

1.8 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25-QUARTER.1, D.LGS. 231/01)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 c.p.) (inserito dalla Legge del 09/01/2006 n. 7 art. 6).

1.9 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES, D.LGS. 231/01)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
- Tratta di persone (art. 601 c.p.).
- Traffico di organi prelevato da persona vivente (art. 601-bis)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

1.10 REATI DI ABUSI DI MERCATO (ART. 25-SEXIES, D.LGS. 231/01)

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 184).
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58, art. 185).
- Abuso di informazioni privilegiate, sanzione amministrativa (D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 art. 187-bis)
- Manipolazione del mercato, illecito amministrativo (D.lgs. 24.2.1998, n. 58 art. 187-ter)

1.11 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

1.12 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/01)

- Ricettazione (art. 648 c.p.).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).
- Autoriciclaggio (art.648-ter.1 c.p.).

1.13 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001)

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies della L. n. 633/1941).

1.14 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

1.15 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01)

1.15.1 REATI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.).
- Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.).
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452-quaterdecies c.p.).

1.15.2 REATI PREVISTI DAL CODICE DELL'AMBIENTE DI CUI AL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

- Inquinamento idrico (art. 137):
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co. 13).
- Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256):
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
- Siti contaminati (art. 257):
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2). La condotta di inquinamento di cui al co. 2 è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.
- Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis):
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6) ⁴;
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
- Traffico illecito di rifiuti (artt. 259):
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
- Inquinamento atmosferico (art. 279):

⁴ Articolo reso inapplicabile dall'art. 6 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (c.d. DL Semplificazioni) che ha disposto la soppressione del SISTRI dal 1° gennaio 2019.

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

1.15.3 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N. 150 IN MATERIA DI COMMERCIO INTERNAZIONALE DI ESEMPLARI DI FLORA E FAUNA IN VIA DI ESTINZIONE E DETENZIONE ANIMALI PERICOLOSI

- Importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1).
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

1.15.4 REATI PREVISTI DALLA LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 549, IN MATERIA DI TUTELA DELL'OZONO STRATOSFERICO E DELL'AMBIENTE

- Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

1.15.5 REATI PREVISTI DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 202, IN MATERIA DI INQUINAMENTO DELL'AMBIENTE MARINO PROVOCATO DA NAVI

- Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2).

- Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).

Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali.

1.16 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART.25-DUODECIES D.LGS. 231/01)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Procurato ingresso illecito (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1.17 REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA (ART.25-TERDECIES D.LGS. 231/01)

- Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istigazione a commettere o commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- Istigazione a commettere o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
- Promozione, direzione o partecipazione a organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

I suddetti delitti richiamati dall'articolo 604-bis del Codice Penale, devono essere commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione e fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

1.18 FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART. 25-QUATERDECIES)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).

1.19 REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUESDECIES)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1.20 REATI TRANSNAZIONALI (LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ARTT. 3 E 10)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al DPR 23 gennaio 1973, n. 43).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
- Procurato ingresso illecito (articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2. FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEL D.LGS. 231/2001 RELATIVE AD AREE A RISCHIO PER IL CONTESTO OPERATIVO SOGEI

Nell'operatività della Sogei si può ipotizzare la commissione delle seguenti categorie di Reato:

1. Reati commessi nei rapporti con la P.A.
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
3. Reati societari.
4. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
5. Delitti commessi in violazione delle norme che tutelano la proprietà intellettuale.
6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
7. Reati ambientali.
8. Reato di autoriciclaggio.
9. Reati tributari.

Per tali categorie di Reato, i cui processi aziendali sensibili sono individuati all'interno del **Modello 231**, si reputa utile riportare il dettaglio degli articoli del codice penale e del codice civile direttamente riferiti dal Decreto e, in taluni casi, gli articoli di legge correlati, nonché le nozioni associate.

2.1 REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25, D.LGS. 231/01)

Preliminare all'analisi dei delitti di concussione e corruzione è la delimitazione delle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (artt. 357 e 358, 322-bis c.p.) soggetti attivi di detti reati; vengono definiti pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

1. Soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;

-
- soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, etc.).
2. Soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
- magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, etc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi etc.).
3. Soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
- dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze etc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, etc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, etc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale (cioè attività di prevalente natura applicativa od esecutiva, non comportanti alcuna autonomia o discrezionalità o che prevedono unicamente il dispiegamento di energia fisica: ad esempio, operatore ecologico, dipendente comunale addetto alla sepoltura, etc.).

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività svolta in concreto dalla medesima, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio.

Anche un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p. (ad es. dipendenti di istituti bancari ai quali siano affidate mansioni rientranti nel "pubblico servizio", etc.).

2.1.1 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 316-BIS C.P.)

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Unione Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti; si pensi alla richiesta e all'ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in vista dell'assunzione presso la società di personale appartenente a categorie privilegiate, ovvero alla ristrutturazione di immobili danneggiati in occasione di calamità naturali che, una volta conseguito, non venga destinato a dette finalità.

2.1.2 INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE (ART. 316-TER C.P.)

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; in questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro - indebito - ottenimento; va evidenziato che tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa

aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.); a titolo esemplificativo, si citano, in particolare, le ipotesi di indebito ottenimento di un finanziamento pubblico finalizzato al sostegno delle attività imprenditoriali in determinati settori, mediante l'allegazione di false fatture attestanti prestazioni inesistenti ovvero mediante la produzione di documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento. È punibile per il medesimo fatto (con un aumento di pena) il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che pone in essere la condotta con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

2.1.3 TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, CO. 2, N.1, C.P.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea; tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne l'aggiudicazione. Si pensi, ancora, alla trasmissione all'Amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio ad enti previdenziali, amministrazioni locali o ripartizioni di queste di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società. In considerazione dell'ingresso dei reati tributari nell'elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si osserva che i reati di utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000) sono speciali rispetto al delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, con conseguente esclusione del concorso tra le fattispecie. È fatto salvo, peraltro, il caso in cui l'attività frodatória sia determinata da finalità ulteriori a quella di evasione fiscale⁵.

⁵ In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 19 gennaio 2011 n. 1235. Così anche Cassazione, Sezione III Penale, sentenza 7 marzo 2013 n. 10580 secondo cui *"Sussiste rapporto di specialità tra le fattispecie di frode fiscale e truffa ai danni dello Stato, in quanto qualsiasi condotta fraudolenta finalizzata all'evasione fiscale esaurisce il suo disvalore penale entro il quadro delineato dalla normativa speciale tributaria. Tuttavia, è configurabile il concorso di reati nel caso in cui dalla condotta criminosa derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all'evasione fiscale, quale l'ottenimento di pubbliche erogazioni"*.

2.1.4 TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea; quanto all'oggetto materiale del Reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o una tantum, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'an o al quantum o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato; in ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato; tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici, finalizzati, ad esempio, alla ricerca o a sostenere l'occupazione, o ancora alla realizzazione di progetti di rilevanza pubblica.

2.1.5 FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico; l'interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione; in tutti questi casi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico; integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l'alterazione dei dati fiscali o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla P.A.

2.1.6 CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità; il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del Decreto: trattandosi infatti di un reato

proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell'ente potrà ravvisarsi solo nei casi in cui un dipendente o un agente della Società, nell'interesse o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale, che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni non dovute; ovvero nell'ipotesi in cui l'esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici e, in tale veste, favorisca la Società abusando del suo ufficio.

2.1.7 CORRUZIONE (ARTT. 318, 319, 319-BIS, 320, 321 C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art.318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio (art.319 c.p.); il reato si configura altresì nel caso in cui la ricezione o la promessa sia formulata con riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d'ufficio – già compiuti dal pubblico agente; il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l'illegittima aggiudicazione di una gara); tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.

L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

A norma dell'art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

2.1.8 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o per l'esercizio delle sue funzioni o poteri, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate; parimenti, si sanziona la condotta del pubblico ufficiale o all'incaricato di un

pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

2.1.9 *PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART.322-BIS C.P.)*

I reati-presupposto di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

10. membri delle istituzioni comunitarie;
11. funzionari e agenti delle strutture amministrative delle Comunità;
12. persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee;
13. membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità europee;
14. coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
15. giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
16. persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
17. membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
18. persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati esteri che non sono membri dell'Unione europea o di organizzazioni pubbliche internazionali diverse da quelle comunitarie, qualora il fatto sia commesso per procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali, o al fine di

ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria (solo per i reati di induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione).

Le persone indicate al primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi.

2.1.10 CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione.

2.1.11 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319-QUATER C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

2.1.12 TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari e nei reati di cui all'art. 322-bis, vantandosi o sfruttando le relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È punito per il medesimo illecito anche chi dà o promette il denaro o altra utilità.

La pena per il reato in questione è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

2.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS, D.LGS. 231/01)

2.2.1 DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

(Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria)

L'articolo 491-bis punisce le falsità previste dal Codice penale/Libro II/Titolo VII Capo III riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria: si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

Si riportano di seguito le disposizioni del capo III alle quali si applica l'art. 491 bis (Codice penale/Libro II/Titolo VII Capo III: della falsità in atti).

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (Art. 479)

Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (Art. 480)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 481)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Falsità materiale commessa dal privato (Art. 482)

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (Art. 483)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Falsità in registri e notificazioni (Art. 484)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (Art. 487)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (Art. 488)

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 (si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici).

Uso di atto falso (Art. 489)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (Art. 490)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto veri, o al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli artt. 476, 477, 482 (e 485), secondo le distinzioni in essi contenute.

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (Art. 492)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (Art. 493)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Casi di perseguibilità a querela (Art. 493 bis)

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491 quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

2.2.2 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER C.P.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

2.2.3 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

2.2.4 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-QUINQUES C.P.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso

contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

2.2.5 *INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)*

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. È punito, inoltre, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo periodo.

2.2.6 *INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)*

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

2.2.7 *DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)*

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La norma prevede un aumento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

2.2.8 *DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)*

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

2.2.9 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La norma prevede un aumento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

2.2.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. La norma prevede un aumento di pena se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

2.2.11 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Il reato si configura nelle ipotesi in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2.2.12 PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (ART. 1 D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 105)

La nuova fattispecie incriminatrice prevede due condotte alternative, una di tipo commissivo ed una di tipo omissivo, entrambe sorrette da un dolo specifico consistente nel fine di ostacolare o condizionare i procedimenti di seguito descritti, ovvero le attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico. Quanto alla prima condotta (tipo

commissivo), è punito chiunque fornisca informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero rilevanti:

- Per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge⁶;
- Per la predisposizione o l'aggiornamento dei comunicati di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), del Decreto Legge⁷;
- Per lo svolgimento delle attività di ispezione e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del Ministero dello Sviluppo Economico per i soggetti privati.

La condotta omissiva punisce, invece, chiunque ometta di comunicare tali informazioni dati o elementi di fatto, entro il termine prescritto dal Decreto Legge.

2.3 REATI SOCIETARI (ART. 25-TER, D.LGS. 231/01)

2.3.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (ARTT. 2621 E 2622 C.C.)

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni incriminatrici (art. 2621 e 2622 c.c.).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono

⁶ Prevede l'obbligo di predisporre e aggiornare, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di propria pertinenza dal cui malfunzionamento interruzione - anche parziali - ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per gli interessi dello Stato. Tali elenchi dovranno quindi essere trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministero dello Sviluppo Economico secondo le rispettive competenze.

⁷ Il Legislatore prevede che i soggetti rientranti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nel caso in cui intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi, nonché per l'espletamento di servizi informatici di interesse collettivo, debbano darne comunicazione al Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Tale organo avrà quindi il compito di valutare l'operazione al fine di individuare e prevenire eventuali rischi per la sicurezza nazionale cibernetica e potrà, entro trenta giorni dalla comunicazione, imporre particolari condizioni o prescrizioni compresi specifici test di hardware e software.

fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, con l'intenzione di ingannare concretamente i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge; si precisa che:

- nella nozione di comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 e 2504 novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;
- l'esposizione consapevole di fatti non rispondenti al vero o l'occultamento di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto attraverso la materiale alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni (ad esempio, valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di parametri comunque irragionevoli);
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla relazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

L'art. 2621 bis c.c. prevede pene ridotte per fatti di lieve entità.

Il reato può essere commesso nell'interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

2.3.2 FALSITÀ NELLE RELAZIONI E NELLE COMUNICAZIONI DEI RESPONSABILI DELLA REVISIONE LEGALE (ART. 27 DEL D.LGS. 27 GENNAIO 2010 N. 39)⁸

Il reato punisce i responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione. Se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale la pena è l'arresto fino a un anno.

Se la condotta suddetta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Il terzo e il quarto comma stabiliscono un aggravamento di pena nel caso di revisione legale di enti di interesse pubblico, se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione.

⁸ L'art. 37, commi 34 e 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, ha abrogato l'art. 2624 c.c., non effettuando al contempo il necessario coordinamento con l'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01. Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la fattispecie ex art.27 del D.Lgs. 39/2010 non dovrebbe quindi essere annoverata nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. In via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del Modello 231.

2.3.3 **IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 COMMA 2 C.C.)⁹**

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e di revisione - legalmente attribuite a soci e Organi Sociali - attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici; il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno; la fattispecie si configura non solo quando, attraverso l'occultamento di documenti o attraverso altri idonei artifici, siano impedito le predette attività, ma anche quando siano solamente ostacolate; ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestino collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio ad esempio l'art. 2422 c.c. che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

⁹ Si precisa che l'art. 37, commi 34 e 35, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, che attua la direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti, nel modificare l'art 2625 c.c., non ha effettuato il coordinamento con l'art 25 ter del D.Lgs. 231/01. L'art. 25 ter del D.Lgs. 231/01 richiama l'art 2625 c.c., che nella nuova versione non comprende più l'impedito controllo dei revisori, il quale viene spostato nel D.Lgs. 39/2010, all'art 29, il quale non è richiamato dall'art 25 ter e prevede due nuove fattispecie (sotto forma di illecito amministrativo e penale) di impedito controllo relativamente alla medesima attività di revisione. Stando il principio di tassatività vigente nel diritto penale la fattispecie prevista dall'art.29 del d.lgs.39/2010 non dovrebbe essere annoverata nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente; peraltro, in via prudenziale si ritiene di tenerne comunque conto nell'elaborazione del Modello.

Di seguito di riporta anche il testo dell'art. 2625 c.c., in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

2.3.4 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C. C.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.3.5 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE (ART. 2627 C. C.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

2.3.6 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C. C.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

2.3.7 OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C. C.)

La norma punisce gli amministratori che effettuino operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori; si tratta quindi di un reato che può essere commesso con qualsiasi condotta che abbia come effetto quello di cagionare il danno ai creditori; con riferimento alle operazioni di riduzione del capitale sociale, si possono citare i seguenti esempi di condotte penalmente rilevanti: esecuzione della delibera di riduzione del capitale

sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali o in mancanza della delibera da parte del Tribunale; con riferimento alle operazioni di fusione o di scissione, si possono ricordare l'esecuzione di dette operazioni prima del termine di cui all'art. 2503 comma 1, ove non ricorrano le eccezioni ivi previste ovvero in presenza di opposizione e senza l'autorizzazione del Tribunale; particolari profili di rischio si rinvennero quanto alle attività relative alle:

- operazioni di riduzione del capitale sociale (es. riduzione del capitale sociale per esuberanza, art. 2445 c.c.);
- operazioni di fusione o scissione della Società (es. art. 2503 e 2506 ter c.c.).

2.3.8 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629 BIS C. C.)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società, violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno, in particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; l'amministratore delegato che sia portatore di un interesse in una determinata operazione della società deve astenersi dalla stessa, rimettendola alle determinazioni dell'intero consiglio; in entrambi i casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione; ai fini che qui rilevano, vengono in considerazione solo le ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società, ipotesi che può sussistere, in particolare nel caso in cui un amministratore SOGEI abbia agito in violazione dell'art. 2391 c.c., nell'intento di recare un vantaggio alla Società, ancorché dalla sua condotta sia poi in realtà derivato un danno alla Società medesima.

2.3.9 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C. C.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

2.3.10 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C. C.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

2.3.11 CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C. C.)

Il reato in esame si configura allorché gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, ovvero chi è sottoposto alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti indicati precedentemente, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti o ne accettano la promessa per compiere od omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il reato si configura altresì se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Inoltre, il reato si configura nelle ipotesi in cui taluno, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. Tale caso è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 (corruzione tra privati per il solo lato attivo).

La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha disposto l'abrogazione (ad opera dell'art. 1 co. 5 L. 3/2019) del comma 5 dell'art. 2635 c.c., il quale prevedeva "Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi".

Parallelamente, è stato abrogato il comma 3 dell'art. 2635 bis c.c. ("Istigazione alla corruzione tra privati") che stabiliva "Si procede a querela della persona offesa". La riforma introduce quindi il regime indiscriminato della procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di corruzione e di istigazione alla corruzione tra privati, indipendentemente (per quanto riguarda il solo reato di cui all'art. 2635 c.c.) dall'accertamento della intervenuta "distorsione alla concorrenza".

2.3.12 ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-BIS C.C.)

Il reato si configura qualora taluno offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Tale caso, previsto al primo comma dell'art. 2635-bis c.c., è il solo rilevante ai fini della responsabilità amministrativa delle società in quanto è espressamente richiamato dall'art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001.

2.3.13 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C. C.)

Il reato si attua quando con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto; il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla Società; la norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente (come ad esempio la cessione fittizia delle quote a persona di fiducia al fine di ottenerne il voto in assemblea oppure la fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea) si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare; ai fini della norma in esame vengono in considerazione le condotte volte alla convocazione dell'assemblea, all'ammissione alla partecipazione all'assemblea e al computo dei voti per la deliberazione, nonché le relative attività di supporto.

2.3.14 AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.) E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ARTT. 185 E 187 TER TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 ter TUF; le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle condotte punite; nel caso dell'aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e dell'illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di strumenti

finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati; la condotta costitutiva dei reati di aggio e manipolazione del mercato consiste:

- nella diffusione di notizie false (*information based manipulation*);
- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (*action based manipulation*); inoltre, il reato di aggio punisce anche le condotte volte ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter) si configura, invece, nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentano, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La manipolazione del mercato può essere realizzata nell'interesse dell'Ente sia nell'ipotesi in cui esso operi quale emittente di strumenti finanziari, sia nell'ambito di un rapporto negoziale di consulenza, intermediazione o finanziario con terzi.

2.3.15 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638, COMMI 1 E 2, C.C.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

2.4 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES, D.LGS. 231/01)

In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 590, comma 3 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

2.4.1 OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso:

- con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni;
- nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni;
- con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

2.4.2 LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590 C.P.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

2.5 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES, D.LGS. 231/2001)

"Art. 25-novies - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) – In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote."

- Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera o di parte di un'opera dell'ingegno protetta (art. 171, co. 1, lett a-bis), L. 633/1941).
- Reato di cui al punto precedente commesso su un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore (art. 171, co. 3, L. 633/1941).

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co. 1, L. 633/1941).
- Riproduzione su supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati al fine di trarne profitto; estrazione o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni sui diritti del titolare e dell'utente di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Reati commessi a fini di lucro, per uso non personale, e caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 1, L. 633/1941:
 - abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a);
 - abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b) senza aver concorso nella duplicazione o riproduzione (lett. c);
 - detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d);

- ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore (lett. e);
 - introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso a un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f);
 - fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti ovvero prestazione di servizi aventi impiego commerciale o prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione ovvero progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di tali misure (lett. f-bis);
 - abusiva rimozione o alterazione di informazioni elettroniche sul regime dei diritti di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h).
- Reati caratterizzati da una delle seguenti condotte descritte all'art. 171-ter, comma 2, L. 633/1941:
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. a);
 - immissione a fini di lucro in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera o parte di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, in violazione del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore (lett. a-bis);
 - realizzazione delle condotte previste dall'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941, da parte di chiunque eserciti in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, ovvero importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (lett. b);
 - promozione od organizzazione delle attività illecite di cui all'art. 171-ter, co. 1, L. 633/1941 (lett. c).

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno (art. 171-septies, L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, L. 633/1941).

2.6 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES, D.LGS. 231/01)

L'articolo 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".

L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con:

- violenza (coazione fisica o morale);
- minaccia;
- offerta di denaro o di altra utilità;
- promessa di denaro o di altra utilità.

Si aggiunge che, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le dichiarazioni del testimone vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

2.7 REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES, D.LGS. 231/01)

2.7.1 GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato di cui all'articolo 256 del D.Lgs.152/2006 può in concreto configurarsi laddove, nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale:

- effettui attività di raccolta, trasporto (non si considera tale l'attività di spostamento di rifiuti all'interno di un'area privata), recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi in mancanza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni prescritte dal Testo Unico dell'Ambiente (comma 1);
- gestisca o realizzi discariche non autorizzate di rifiuti non pericolosi (comma 3, primo periodo) o di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo). Perché si configuri la fattispecie in esame e, dunque, si possa definire costituita una discarica, è necessaria la condotta ripetuta di accumulo dei rifiuti (anche in una zona interna al luogo di produzione degli stessi) e il degrado dell'area, che si considera sussistente nel caso in cui sia rilevante la quantità di rifiuti depositata;
- agisca nell'inosservanza di prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché in carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma 4);
- effettui la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di impresa (comma 5);

2.7.2 SITI CONTAMINATI (ART. 257, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato di cui all'articolo 257 del D.Lgs. 152/2006 può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale, dopo avere causato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento della concentrazione delle soglie di rischio (CSR):

- ometta di effettuare la comunicazione dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito alle Autorità competenti (Comune, Provincia, Regione, Prefetto) prescritta dal Testo Unico dell'Ambiente (art. 242) (art. 257, comma 1, secondo periodo);

- ometta di provvedere alla bonifica del sito in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente (secondo quanto dispone il Testo Unico dell'Ambiente, all'articolo 242) (art. 257, comma 1, primo periodo). Con riferimento a questa fattispecie, potrebbe assumere rilievo anche la condotta del soggetto attivo che, omettendo di adempiere al piano di caratterizzazione, impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione (Cass. Pen., sez. III, 6 ottobre 2010, n. 35774).

La fattispecie può riguardare tanto sostanze non pericolose, quanto pericolose (in relazione alle quali il comma 2 dispone un'aggravante di pena).

2.7.3 FALSIFICAZIONI E UTILIZZO DI CERTIFICATI DI ANALISI DI RIFIUTI FALSI (ARTT. 258 E 260-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato di cui all'articolo 258 del D.Lgs.152/2006 può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale:

- nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti, fornisca indicazioni false o incomplete sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi (comma 4, secondo periodo, prima parte);
- nel trasporto dei rifiuti, faccia uso di un certificato di analisi falso (comma 4, secondo periodo, seconda parte).

2.7.4 TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 259, COMMA 1, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato di cui all'articolo 259 del D.Lgs.152/2006 può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale:

- effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti, in violazione dei necessari adempimenti previsti dall'articolo 26 del Regolamento (CE) 259/93. Nello specifico: (a) senza inviare la necessaria notifica a tutte le Autorità competenti interessate; (b) senza ottenere la preventiva autorizzazione delle Autorità competenti interessate; (c) con l'autorizzazione delle Autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (d) senza che la spedizione medesima sia concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (e) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (f) in modo tale da risultare contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21 del

Regolamento, in tema di divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti (comma 1, primo periodo, prima parte);

- effettuati una spedizione di rifiuti destinati al recupero in violazione delle disposizioni che regolano l'attività pertanto: (a) senza destinare i rifiuti ad impianti autorizzati; (b) senza rendere possibili controlli di carattere ambientale o sanitari, (comma 1, primo periodo, seconda parte).

Il secondo periodo del comma 1, prevede un'aggravante in caso di rifiuti pericolosi.

2.7.5 ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI (ART. 452-QUATERDECIES C.P.)

Il reato di cui all'articolo 452-quaterdecies c.p. può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società, per conseguire un ingiusto profitto, un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale - con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate - ceda, riceva, trasporti, esporti e importi ingenti quantità di rifiuti o, comunque, gestisca gli stessi in totale assenza di autorizzazione (attività clandestina) o sulla base di autorizzazioni scadute o con modalità difformi da quelle indicate nell'autorizzazione medesima.

Si precisa che la nozione di ingente quantità di rifiuti deve essere riferita al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso la pluralità di operazioni, che singolarmente considerate potrebbero gestire anche quantità di modesta entità. La condotta può essere estremamente variegata in quanto la norma fa riferimento generico alla cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, dovendosi quindi intendere ricompresa qualsiasi forma di movimentazione degli stessi. In relazione a questa fattispecie di reato, può assumere rilievo il processo di qualificazione di sottoprodotti/rifiuti, con conseguente applicazione di disciplina non appropriata alla tipologia di prodotto (es. materiali derivanti dall'attività primaria di produzione, etc.).

In caso di rifiuti ad alta radioattività, si applica un'aggravante di pena.

2.7.6 VIOLAZIONI DEL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (ART. 260 BIS, COMMA 8, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato di cui all'articolo 260-bis del D.Lgs.152/2006 può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale:

- nel predisporre un certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), fornisca informazioni false sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (comma 6, prima parte);
- inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6, seconda parte).

Si osserva che, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 135 del 2018, che stabilisce la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si considerano indirettamente abrogate le relative fattispecie penali di cui all'art. 260-bis del D.Lgs. 152/2006.

2.7.7 INQUINAMENTO ATMOSFERICO (ART. 279, COMMA 5, DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152)

Il reato di cui all'articolo 279 del D.Lgs. 152/2006 può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società un soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale, consenta che vengano violati, nell'esercizio di uno stabilimento, i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti: (i) dall'autorizzazione; (ii) dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Codice dell'Ambiente; (iii) dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, Codice dell'Ambiente; (iv) dalla normativa di cui all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente; (v) dall'Autorità competente; (vi) dall'autorizzazione integrata ambientale, qualora si determini altresì un contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria prescritti dalla vigente normativa.

2.7.8 INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART. 452 BIS C.P.)

Il reato in oggetto può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società, per conseguire un ingiusto profitto, un soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale cagioni abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

2.7.9 DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 QUATER C.P.)

Il reato in oggetto può in concreto configurarsi laddove nell'interesse o a vantaggio della Società, per conseguirne un ingiusto profitto, un soggetto apicale o sottoposto, di sua iniziativa o su richiesta del Vertice aziendale, cagioni un disastro ambientale.

Il disastro ambientale ricorre qualora si verifichino anche solo una delle seguenti ipotesi:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La pena è aumentata se l'inquinamento è prodotto in area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

2.7.10 DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE (ART. 452 QUINQUIES C.P.)

Tale articolo prevede la fattispecie colposa dei reati di inquinamento ambientale e disastro ambientale, nonché la correlativa ipotesi di pericolo di un loro avveramento.

In tali casi, le pene previste sono ridotte rispetto a quelle previste per le relative ipotesi dolose.

2.7.11 TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART. 452-SEXIES C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

L'articolo in esame si apre con una clausola di salvaguardia, prevedendo quindi la punibilità delle condotte nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato.

2.7.12 CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 452-OCTIES C.P.)

All'art. 452-octies c.p., vengono inserite circostanze aggravanti applicabili:

- al reato di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), qualora la stessa sia diretta in via esclusiva o concorrente alla realizzazione di taluno dei nuovi delitti ambientali;
- al reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), qualora la stessa sia diretta a commettere taluno dei nuovi delitti ambientali o alla acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti ecc. in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se l'associazione include pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

2.7.13 UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE (ART. 727-BIS C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

2.8 AUTORICICLAGGIO (EX ART. 25-OCTIES, D.LGS. 231/2001)

2.8.1 AUTORICICLAGGIO (ART. 648 TER.1 C.P.)

L'art. 3, comma 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero e autoriciclaggio, inserisce nel codice penale, all'art. 648 ter.1, il reato di autoriciclaggio che punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Pene più lievi sono previste nell'ipotesi del secondo comma, ossia quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

2.9 REATI TRIBUTARI (EX ART. 25-QUINQUESDECIES, D.LGS. 231/2001)

2.9.1 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 2 D.LGS. 74/2000)

Tale norma dispone che è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Come per tutte le ipotesi delittuose di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame coincide con l'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi. Nonostante sia utilizzato il pronome indefinito "Chiunque" il reato si configura come "Reato proprio" poiché può essere commesso solo da chi ricopre specifiche qualifiche: contribuente, soggetto in nome o per conto del contribuente, rappresentante legale o negoziale di persone fisiche; amministratore, liquidatore o rappresentante di società o enti incaricato di presentare la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi o dell'IVA.

La condotta è di tipo "commissivo" e si articola in due fasi:

- la prima fase, propedeutica e strumentale alla seconda, consiste nell'avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti registrandoli nelle scritture contabili obbligatorie ovvero conservarle a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria (si riferisce ai documenti dei quali non è prescritta la registrazione in scritture contabili);
- la seconda fase, si sostanzia nell'indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori a quelli reali suffragando tali circostanze con i documenti previamente registrati (Cass. Pen. Sez. IV, n. 32525/2010).

2.9.2 DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (ART. 3 D.LGS. 74/2000)

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2, a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

2.9.3 EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (ART. 8 D.Lgs. 74/2000)

Ai sensi di tale norma è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato (di mero pericolo) che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso. Basta una sola fattura per integrare il reato.

2.9.4 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DOCUMENTI CONTABILI (ART. 10 D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie, che si applica in via residuale ove non ricorra un più grave reato, punisce con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2.9.5 SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11 D.Lgs. 74/2000)

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a 200.000 euro si applica la reclusione da 1 a 6 anni. Il comma 2 punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro. Se l'ammontare è superiore a 200.000 euro si applica la reclusione da 1 a 6 anni.